

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 4 febbraio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Borghesio, Bova, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Benetti, Teresio Del-
fino, Dini, Fassino, Marco Fumagalli, Gnaga, Lumia, Maiolo, Mancuso, Mangiacavallo, Masi, Matranga, Mattioli, Melan-
dri, Molinari, Morgando, Napoli, Neri, Pen-
nacchi, Polenta, Ranieri, Scozzari, Sinisi,
Treu, Turco, Vendola, Gaetano Veneto, Vi-
gneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 febbraio 1999 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d'iniziativa dei deputati:

LECCESE: « Concessione di una pro-
mozione a titolo onorifico per gli ufficiali
collocati in riserva » (5637);

ORESTE ROSSI ed altri: « Modifiche
al decreto legislativo 1° settembre 1998,
n. 333, recante attuazione della direttiva
93/119/CE, relativa alla protezione degli
animali durante la macellazione o l'abbat-
timento » (5638).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte
di legge costituzionale.**

In data 3 febbraio 1999 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-

ste di legge costituzionale d'iniziativa dei
deputati:

GNAGA: « Modifiche alla Costituzione
concernenti l'attribuzione alla provincia di
Prato dello Statuto di autonomia provin-
ciale » (5639);

GNAGA: « Modifiche alla Costituzione
concernenti l'attribuzione alla provincia di
Arezzo dello Statuto di autonomia provin-
ciale » (5640);

GNAGA: « Modifiche alla Costituzione
concernenti l'attribuzione alla provincia di
Pisa dello Statuto di autonomia provin-
ciale » (5641);

GNAGA: « Modifiche alla Costituzione
concernenti l'attribuzione alla provincia di
Siena dello Statuto di autonomia provin-
ciale » (5642);

GNAGA: « Modifiche alla Costituzione
concernenti l'attribuzione alla provincia di
Grosseto dello Statuto di autonomia pro-
vinciale » (5643);

GNAGA: « Modifiche alla Costituzione
concernenti l'attribuzione alla provincia di
Livorno dello Statuto di autonomia pro-
vinciale » (5644);

GNAGA: « Modifiche alla Costituzione
concernenti l'attribuzione alla provincia di
Massa Carrara dello Statuto di autonomia
provinciale » (5645);

GNAGA e GIANCARLO GIORGETTI:
« Modifiche alla Costituzione concernenti
l'attribuzione alla provincia di Lucca dello
Statuto di autonomia provinciale » (5646).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 3 febbraio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 3722. — BERTUCCI ed altri; VELTRONI ed altri; FRATTINI ed altri; PALMA ed altri; PAISSAN; NUCCIO CARRARA; NUCCIO CARRARA: « Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali » (*approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato*) (5380-5382-5383-5407-5413-5444-5445-B).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

Il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, con lettera in data 28 gennaio 1999, a norma dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia della seguente sentenza:

n. 13 del 19 gennaio 1999 (doc. VII, n. 654), con la quale ha dichiarato:

ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione con ordinanze 1° dicembre 1998 e 14 gennaio 1999, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richiesta dichiarata conforme a legge con le anzidette ordinanze.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 1 del 16 dicembre 1998 (doc. VII, n. 647), con lettera in data 4 gennaio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 6, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), limitatamente alle procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale.

n. 2 del 18 gennaio 1999 (doc. VII, n. 648), con lettera in data 21 gennaio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui prevede la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali che abbiano riportato condanna penale per i reati indicati nel secondo comma dello stesso articolo.

n. 3 del 18 gennaio 1999 (doc. VII, n. 649), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 4 del 18 gennaio 1999 (doc. VII, n. 650), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 5 del 18 gennaio 1999 (doc. VII, n. 651), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'articolo 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 6 del 18 gennaio 1999 (doc. VII, n. 652), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 4 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), in combinato disposto con gli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, della legge stessa, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Lecce, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

n. 7 del 18 gennaio 1999 (doc. VII, n. 653), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77, 24 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con ordinanza del 6 marzo 1997.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII, n. 13);

II Commissione (doc. VII, nn. 2, 5);

VI Commissione (doc. VII, n. 7);

IX Commissione (doc. VII, n. 4);

XI Commissione (doc. VII, n. 1, 6);

Commissioni II e VIII (doc. VII, n. 3).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sette risoluzioni approvate nella sessione dal 16 al 20 novembre 1998:

« sul progetto di risoluzione del Consiglio relativa agli orientamenti e alle misure di prevenzione della criminalità organizzata in vista della definizione di una strategia globale di lotta contro detta criminalità » (doc. XII, n. 303);

« sui linguaggi gestuali » (doc. XII, n. 304);

« sulla comunicazione “Proposta di orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri per il 1999” » (*doc. XII n. 305*);

« sull’Agenda 2000 e sulla riforma della PAC » (*doc. XII n. 306*);

« sulla Corte penale internazionale » (*doc. XII n. 307*);

« sul Libro verde della Commissione sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa — Promuovere l’innovazione tramite il brevetto » (*doc. XII, n. 308*);

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all’approvazione a nome della Comunità europea, per quanto riguarda le questioni di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio sui servizi finanziari » (*doc. XII, n. 309*).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell’articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione II (*doc. XII, n. 303*);

Commissione III (*doc. XII, nn. 307, 309*);

Commissione X (*doc. XII, n. 308*);

Commissione XII (*doc. XII, n. 304*);

Commissione XIII (*doc. XII, n. 306*);

Commissione V e XI (*doc. XII, n. 305*);

nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferite alle stesse, in sede primaria).

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 28 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7, della legge 9 marzo 1989, n. 86, la relazione sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell’Unione europea relativa al secondo semestre 1998 (*doc. LXXXVII, n. 6*).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, sarà trasmesso, ai sensi dell’articolo 126-*bis*, comma 2, del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) e, per il parere, a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche.

Il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche — istituito ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 — ha trasmesso, con lettera in data 29 gennaio 1999, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera *g*) della citata legge, la relazione sullo stato dei servizi idrici in Italia per l’anno 1998 (*doc. CXII, n. 3*).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORDONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI, SAIA ED ALTRI, MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 235-BIS DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)

(A.C. 414 — sezione 1)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE**

ART. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità inspiegata dopo due anni di tentativi di procreazione, tenuto conto anche della salute e dell'età della donna, ovvero ai casi di sterilità o di infertilità con causa accertata comunque certificate.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi;

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo o qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie ereditarie o infettive trasmissibili, nel rispetto dei principi di cui al comma 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito

solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità e di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità ed infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 8.

3. È consentito solo il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo.

Testo alternativo del relatore di minoranza Cè.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1.

4. 45. Maura Cossutta, Buffo, Saia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito:

a) solo quando viene utilizzato il patrimonio genetico della coppia;

b) nei casi accertati e certificati di impedimento permanente alla procreazione naturale, quando non sia possibile rimuovere diversamente le cause impeditive della procreazione;

c) tutela dell'embrione dal momento del concepimento.

4. 100. Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4. 16.

All'emendamento 4. 16., sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nei casi accertati e certificati d'impedimento permanente alla procreazione naturale;

0. 4. 16. 1. Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito:

a) solo quando viene utilizzato il patrimonio genetico della coppia stessa;

b) nei casi di sterilità inspiegata dopo 5 anni di tentativi di procreazione;

c) quando sia accertata e certificata la impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione.

4. 16. Carlesi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito nei casi accertati e certificati di impedimento permanente alla procreazione naturale

4. 41. Mussolini.

Al comma 1 sopprimere la parola: altrimenti.

4. 58. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ed è comunque *fino a:* tentativi di procreazione.

4. 18. Taradash, Calderisi.

Al comma 1 sostituire le parole da: spiegata dopo due anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* e di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

4. 17. Cè.

Al comma 1, sopprimere le parole: dopo due anni di tentativi di procreazione.

4. 46. Valpiana, Saia.

Al comma 1, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* quattro anni.

4. 2. Mantovano, Conti, Selva, Gramazio, Carlesi.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche

4. 47. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, sostituire le parole: della donna *con le seguenti:* della coppia.

4. 19. Taradash, Calderisi.

Al comma 1, dopo le parole: della donna *aggiungere le seguenti:* e quando sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184

4. 59. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, sostituire la parola: comunque *con la seguente:* sempre.

4. 49. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le tecniche di procreazione medicalmente assistita possono essere adottate unicamente mediante l'impiego di gameti provenienti dalla coppia di coniugi che ne ha fatto richiesta

4. 50. Pivetti, Bastianoni.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) tutela della vita umana sin dal suo inizio.

4. 13. Giacalone, Scantamburlo, Duilio, Cananzi, Corsini, Gambale.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) tutela dell'embrione umano quale essere umano sin dal momento del concepimento che ha diritto alla vita, alla famiglia e all'identità genetica e psicologica.

4. 51. Pivetti, Bastianoni

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) tutela dell'embrione sin dal momento del concepimento

4. 60. Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 8 e 9.

4. 9. Volontè, Manzione.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 20, sopprimere il comma 3.

4. 40. Boccia, Izzo.

Sopprimere il comma 3.

* **4. 20.** Garra.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 4.** Guarino.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 5.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Filocamo, Porcu.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 7.** Volontè, Manzione.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 21.** Cordoni.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 8.** Buffo, Grignaffini, Bandoli, Fumagalli, Salvati, Chiavacci, Dameri.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 52.** Pivetti, Bastianoni.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 53.** Valpiana, Saia, Maura Cossutta, Nardini.

Sopprimere il comma 3

- * **4. 22.** Carlesi.

Sopprimere il comma 3.

- * **4. 14.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Follini, Baccini, Galati, Peretti, D'Alia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

È consentito solo il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 è punito con la reclusione da 4 a otto anni e con la multa da lire 50 milioni a 200 milioni.

- 4. 23.** Cè.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 6.** Buttiglione, Mastella, Volontè, Manzione, Sanza.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 11.** Fioroni, Servodio, Scantamburlo, Giacalone, Polenta, Cananzi, Duilio, Guarino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 24.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Follini, Baccini, Galati, Peretti, D'Alia.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 25.** Cananzi, Corsini, Gambale.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Non è ammesso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

- * **4. 42.** Detomas, Brugger, Caveri, Widmann, Zeller.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Non è consentito il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

* **4. 54.** Pivetti, Bastianoni.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. La procreazione medicalmente assistita è effettuata esclusivamente mediante l'uso di tecniche di tipo omologo.

4. 56. Chiusoli, Stelluti, Maselli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. La donna coniugata o convivente può accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita a condizione che il coniuge o il convivente sia informato secondo modalità definite con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2.

4. 55. Maura Cossutta, Buffo, Saia.

Al comma 3 sostituire le parole da: è consentito fino alla fine del comma con le seguenti: non è consentito.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 è punito con la reclusione da 4 a otto anni e con la multa da lire 50 milioni a 200 milioni.

4. 26. Cè.

Al comma 3 dopo le parole: è consentito aggiungere le seguenti: solo ai coniugi uniti

in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e.

4. 57. Pivetti, Bastianoni

Al comma 3, dopo la parola: omologo, aggiungere le seguenti: o queste ultime siano particolarmente invasive.

** **4. 29.** Signorino, Bandoli, Grignaffini, Mancina, Chiavacci, Buffo.

Al comma 3, dopo la parola: omologo, aggiungere le seguenti: o queste ultime siano particolarmente invasive.

** **4. 30.** Cordoni.

Al comma 3, sopprimere le parole da: o qualora sia accertata fino alla fine del comma.

* **4. 10.** Procacci.

Al comma 3, sopprimere le parole da: o qualora sia accertata fino alla fine del comma.

* **4. 12.** Scantamburlo, Duilio, Polenta, Servodio, Giacalone, Cananzi, Fioroni.

Al comma 3, sopprimere le parole da: o qualora sia accertata fino alla fine del comma.

* **4. 27.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

Al comma 3, sopprimere le parole da: o infettive fino alla fine del comma.

4. 28. Manzione.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Provvedimenti conseguenti alla individuazione dei lavori usuranti)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere – premesso che:

l'ex Ministro del lavoro e della previdenza sociale Tiziano Treu aveva provveduto ad istituire una commissione ministeriale sui lavori usuranti;

tale commissione ha concluso i suoi lavori alla fine del mese di settembre 1998 con una relazione finale –:

quali siano le ragioni per le quali a distanza di alcuni mesi non siano stati adottati provvedimenti conseguenti alle indicazioni emerse nella vasta indagine ricognitiva;

se non ritenga di mettere a disposizione del Parlamento tale documento al fine di valutarne le implicazioni anche in relazione alla riforma previdenziale ed ai suoi riflessi sulla finanza pubblica.

(2-01584) « Manzione, Acierno, Bilocchi, Savelli, Volontè, Di Nardo, Angeloni, Grillo, Pagano ».

(28 gennaio 1999).

(Sezione 2 – Incidenza delle commissioni bancarie sul cambio)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, per sapere – premesso che:

il 24 gennaio 1999 un turista si recava presso lo sportello cambia-valute automatico della Banca San Paolo-IMI spa della stazione ferroviaria di Verona per cambiare una banconota da 10 dollari Usa;

poiché il cambio dollaro/lire giornaliero visualizzato sulla macchina era pari a 1.643,9 lire, il turista si aspettava di ricevere un controvalore pari a 16.430 lire o poco meno per via di eventuali commissioni bancarie;

l'importo ottenuto, come risulta dalla ricevuta, era, con somma sorpresa, pari a 10.400 lire con una trattenuta per spese di 6.000 lire, pari cioè ad una decurtazione del 36,5 per cento;

di fatto è come se la valuta statunitense fosse stata quotata 1.040 lire –:

se reputi ammissibile e legittima l'applicazione di una commissione così elevata;

se sia a discrezione della banca stabilire commissioni di cambio così elevate e non proporzionate alla quantità di valuta cambiata;

se risulti che anche altri istituti di credito applichino prelievi di tale entità;

se abbia già adottato iniziative o, in caso negativo, se intenda adottarne, nell'ambito delle proprie competenze, affinché in transazioni quali quella richiamata in premessa, che certo possono creare nocimento all'immagine del nostro Paese nei confronti dei forestieri, sia stabilito un rapporto equo.

(2-01572) « Paissan, Scalia, De Benetti, Gardiol ».

(26 gennaio 1999).

(Sezione 3 – Aiuti italiani all'Albania)**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:

in Albania i dirigenti della polizia albanese hanno chiesto dei modernissimi fuoristrada: l'Italia li ha accontentati inviandone 25 al costo di 60 milioni l'uno. Nel giro di cinque mesi venti di essi sono spariti e nessuno sa dire dove siano andati;

il nostro Ministero dell'interno ha fornito gratuitamente una modernissima centrale operativa per la polizia che però non serve a nulla perché le auto della polizia non sono dotate di radio; ma se anche ci fossero le radio non servirebbero lo stesso perché la polizia albanese non ha archivi;

l'Italia è stata anche molto generosa regalando *computer*, i quali però, appena arrivati, risultano essere stati portati a casa da funzionari statali;

non migliore sorte, agli effetti dello scopo per il quale il Governo italiano le ha inviate, è toccata alle cento auto Bravo:

buona metà è fuori uso per mancanza di pezzi di ricambio, il resto risulta in gran parte usato per far viaggiare mogli e figli dei funzionari;

16 nostri ufficiali dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza avevano addestrato 280 poliziotti, ma all'improvviso il funzionario che aveva preso gli accordi per l'addestramento è cambiato. Risultato: di questi agenti ben istruiti ben 21 si sono persi nel nulla, 11 sono stati dirottati verso servizi burocratici, 43 sono stati giudicati troppi e mandati in congedo, 26 sono stati mandati a Durazzo come poliziotti di frontiera –:

se sia a conoscenza di dove vadano a finire gli aiuti che vengono dati dall'Italia e da altri Paesi europei al governo di Tirana;

quale sia il giudizio del Governo sulla proposta dei consiglieri francesi, i quali affermano che, per mettere le cose a posto, occorre istituire in Albania un « protettorato temporaneo », e se ritengano che a ciò vi sia una alternativa.

(2-01595)

« Tatarella, Selva ».

(2 febbraio 1999).